

STATUTO

dell'Associazione CENTRO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE "ROBERTA LANZINO", COSTITUITA IN DATA 27.12.1988 ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche, Ente del Terzo Settore (ETS) nella forma di Associazione di Promozione Sociale (APS).

ART.1 – SEDE

L'associazione "Centro contro la violenza alle donne Roberta Lanzino" ha sede nel Comune di Cosenza alla Via Ernesto Fagiani, 17.

Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modifiche allo statuto.

ART. 2 – SCOPO E ATTIVITA'

A seguito dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con la locuzione di "Associazione di Promozione Sociale" o con l'acronimo "APS" da utilizzare nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.

L'Associazione è femminista, apartitica, antifascista. È fondata sui principi della laicità. La sua durata è illimitata.

L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore delle proprie associate, di una o più attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato. Si propone, in particolare, di:

- perseguire l'eliminazione della violenza contro le donne, in quanto violazione dei diritti umani (Piattaforma d'azione della IV Conferenza Mondiale ONU sulle donne – Pechino 1995) ed impedimento alla cittadinanza delle donne (ostacolo allo sviluppo delle donne, dei bambini e delle bambine, del loro benessere psicofisico, e alla partecipazione alla vita della comunità);
- attivare la lotta contro la violenza sessuale ed ogni altra forma di violenza contro le donne, ricercando ed attivando strumenti, modalità e strutture specifiche di solidarietà nei confronti delle donne che subiscono violenza, sia da parte di estranei che nell'ambito della famiglia;
- adottare la "metodologia dell'accoglienza", fondata sulla relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere. Sulla base di tale relazione, ogni donna accolta ha l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza, empowerment; questo è il motivo per cui l'associazione nasce come organizzazione di donne e per le donne;
- difendere le donne nei momenti di confronto con la Giustizia e le Istituzioni tramite l'assistenza legale, la mobilitazione, la costituzione di parte civile nei processi ed ogni altra iniziativa giudiziaria e di legge a tutela dei diritti e degli interessi delle donne;
- offrire, ove le donne lo richiedano, supporto e sostegno psicologico e ascolto nella relazione tra donne e trovare, in una dimensione collettiva, la coscienza dei propri diritti e la forza di lottare;
- contrastare la violenza di genere, ed in particolare quella subita da donne e minori, all'interno e fuori della famiglia, nelle diverse forme della violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, persecutoria

CENTRO CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE ROBERTA LANZINO



e assillante, violenza assistita da parte dei minori e vittimizzazione secondaria delle donne;

- offrire ascolto, accoglienza ed assistenza legale e psicologica, orientamento al lavoro e all'autonomia abitativa a donne vittime di violenza o che si trovano in situazioni di temporaneo disagio;

- organizzare iniziative di formazione, iniziative culturali e sociali volte a sensibilizzare la cittadinanza sul fenomeno della violenza contro le donne, all'interno e fuori delle mura domestiche e sulle problematiche delle donne;

- organizzare convegni, seminari di studio e dibattiti ed ogni genere d'attività tese ad approfondire la tematica della violenza di genere e la condizione della donna sul territorio;

- sviluppare progetti di prevenzione e sensibilizzazione rispetto alla violenza di genere;

- promuovere e gestire attività di sensibilizzazione, formazione, aggiornamento, anche innovative e sperimentali, integrative e di supporto, alle forze dell'ordine, alle e agli operatrici/ori socio-sanitari, agli e alle insegnanti, alle socie attiviste, tirocinanti, alle socie operatrici ed a qualsiasi altro gruppo, associazione, istituzione, pubblica e privata, interessati a lavorare sulle tematiche relative alla violenza e all'autonomia delle donne;

- promuovere attività di prevenzione all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, per affrontare i problemi legati al tema delle violenze di genere e dell'educazione emotiva;

- organizzare iniziative che favoriscano l'aggregazione delle donne con la creazione di occasioni d'incontro e di scambio di esperienze;

- promuovere indagini conoscitive e ricerche sulla condizione sociale, economica e lavorativa delle donne al fine di individuare nuovi bisogni e possibili aree di intervento rispetto al tema della violenza di genere;

- porsi come interlocutrici con le Istituzioni (Amministrazioni comunali, provinciali e regionali, Aziende sanitarie e ospedaliere, associazioni del Terzo Settore presenti sul territorio, Forze dell'ordine, A. G. , ecc.) per affrontare le problematiche inerenti al tema della violenza di genere in un'ottica di collaborazione e di consolidamento ed implementazione del lavoro di Rete;

- promuovere e rafforzare rapporti di collaborazione con Associazioni di donne ed Istituzioni, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale al fine di attuare progetti in rete;

- promuovere iniziative utili a sensibilizzare l'opinione pubblica, i mass-media, le istituzioni e tutti gli organismi che operano sul piano culturale, sociale e politico;

- promuovere convegni e incontri sul tema in questione ed istituire collegamenti con le altre Associazioni;

- promuovere educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- contribuire alla formazione universitaria e post-universitaria di studenti e studentesse;

- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

CENTRO CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE ROBERTA LANZINO

- realizzare ricerche scientifiche di particolare interesse sociale;
- fornire alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- offrire accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle migranti;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici;
- promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco;
- riqualificare beni pubblici inutilizzati o beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi o terze di lasciti, donazioni, contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi.

ART. 3 – SOCIE ATTIVISTE E TESSERAMENTI

a) **SOCIE ATTIVISTE:** coloro che condividendo le finalità dell'associazione operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e versano le quote associative. Possono essere socie attiviste tutte le persone fisiche di sesso femminile, in coerenza con i principi identitari dei Centri Antiviolenza previsti dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. "Convenzione di Istanbul"), senza discriminazione di nazionalità, di lingua, di religione, di etnia, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e che condividono con essa le finalità dell'associazione stessa. Le socie si impegnano a rispettare lo Statuto, a contribuire attivamente alla realizzazione degli scopi dell'associazione, a sostenere l'attività dell'associazione, a sottoscrivere la tessera pagando la quota stabilita. Tutte le socie hanno diritto a frequentare la sede sociale, ad usufruire delle attrezzature ed a partecipare alle attività dell'Associazione. Le socie hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone. Le associate sono tenute all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche del Centro attraverso il pagamento del contributo sociale nella misura che verrà determinata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni esercizio; tale versamento dovrà essere rinnovato annualmente.

Ciascuna associata ha diritto alla consultazione dei libri del Centro (libro dei soci e delle socie, libro dei verbali del Consiglio Direttivo, libro dei verbali dell'Assemblea) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale dovrà autorizzare l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione;

b) **TESSERATE/I:** enti, persone giuridiche, associazioni, fondazioni anche senza personalità giuridica e quelle persone fisiche che condividono gli scopi associativi e vogliono sostenerli attraverso un

**CENTRO CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE ROBERTA LANZINO**

contributo economico, ovvero con una attività professionale di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

ART. 4 – ATTIVITA'

L'associazione per lo svolgimento delle sue attività si avvale dell'opera di volontarie, socie attiviste e lavoratrici.

Le volontarie e le socie attiviste sono indicate nel Registro delle Socie.

Sono volontarie tutte le socie tesserate che per libera scelta svolgono attività in favore o per conto dell'associazione o dei progetti della stessa mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Le volontarie sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Alle volontarie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dalle volontarie possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero delle lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle volontarie o al 5% del numero delle associate.

Per lo svolgimento delle attività l'Associazione si avvale della collaborazione di consulenti e di socie operatrici che abbiano un'adeguata formazione sui temi indicati. L'Associazione adotta la metodologia dell'accoglienza fondata sulla pratica della relazione tra donne e sul rimando positivo del proprio sesso/genere sulla base della quale ogni donna accolta ha l'opportunità di intraprendere un percorso di autonomia, consapevolezza ed empowerment. Nel Centro antiviolenza l'attività di ascolto, accoglienza e accompagnamento potrà essere svolta solo dalle socie attiviste che abbiano frequentato percorsi formativi adeguati, secondo i principi propri del Centro e della formazione continua e permanente. L'Associazione sceglie come modalità di lavoro quella di gruppo in una logica di arricchimento reciproco. L'Associazione che gestisce il centro antiviolenza ha facoltà di promuovere la costituzione di parte civile nei processi di ogni ordine e grado dove le donne e la loro prole risultano vittime di violenza, in applicazione anche di quanto scritto nella Convenzione di Istanbul e nella L. 77/2013. L'Associazione potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che permettano il conseguimento delle finalità e scopi di cui all'articolo 2 del presente Statuto.

CENTRO CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE ROBERTA LANZINO

ART. 5 AMMISSIONE DELLE SOCIE E DEI SOCI

Chi vuole entrare a fare parte dell'Associazione ne fa domanda al Consiglio Direttivo mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio Direttivo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione le/i richiedenti saranno iscritti nell'apposito Registro.

La/il richiedente a cui sia stato comunicato il rigetto della domanda di ammissione può chiedere entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza si pronunci l'Assemblea nella prima adunanza successiva.

ART. 6 RECESSO, ESCLUSIONE E DECADENZA

La qualifica di associata/o è a tempo indeterminato, ma l'associata/o può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata, PEC o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente o la recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

L'associata/o che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascuna/o associata/o può essere esclusa con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo; contro detta deliberazione è possibile entro 30 giorni il ricorso all'Assemblea.

La decadenza delle/dei socie/i è dichiarata dal Consiglio Direttivo su parere dell'Assemblea reso a maggioranza semplice, ed è comminata per la mancata partecipazione alla gestione del Centro oppure per il mancato versamento della quota sociale.

ART.7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

7.1 Assemblea;

7.2 Consiglio Direttivo;

7.3 Presidente e Vicepresidente;

7.4 Comitato delle Garanti.

ART. 7.1 ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita dalle socie per come definite all'art.3. e in regola con la quota associativa dell'anno in corso.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno tre volte all'anno, prima della chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria, invece, può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un quarto delle socie.

A) FUNZIONI:

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della

CENTRO CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE ROBERTA LANZINO

revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento;

- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;

- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di una socia;

- discute ed approva i programmi di attività;

- delibera la sostituzione delle componenti del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte, a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti); Le delibere sono valide con il consenso della metà più uno delle socie presenti;

- delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale inerente la vita del Centro a maggioranza dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) delle socie presenti;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

B) CONVOCAZIONE:

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'Assemblea è convocata mediante avviso postale o mail/PEC contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associata a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 7 (sette) giorni prima dell'Assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo di posta elettronica o PEC comunicato dall'associata nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

C) DIRITTO DI VOTO:

Hanno diritto al voto tutte le associate iscritte da almeno 180 giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associata.

Ciascuna associata esprime un solo voto.

Ciascuna associata può farsi rappresentare da un'altra associata mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un'associata può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento)

CENTRO CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE ROBERTA LANZINO

associate.

Il voto si esercita in modo palese.

D) SVOLGIMENTO:

L'Assemblea è presieduta da una o entrambe le Rappresentanti legali (ovvero delegate) dell'Associazione o, in sua/loro assenza, dalla socia più anziana in carica nel Consiglio Direttivo, in assenza anche di questa, dall'associata indicata dall'Assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidato a un'associata nominata dall'Assemblea. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

La Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuna delle partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associata; la Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperte, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale delle associate partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito alla Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità delle intervenute;
- b) che sia consentito alla verbalizzante di percepire adeguatamente i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutte le intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere eventuali documenti.

Verificandosi tali condizioni, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti la Presidente e la verbalizzante.

E) MAGGIORANZE

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà delle associate aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dalle presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dalle presenti, qualunque sia il numero delle associate intervenute.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle associate.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità le componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART 7.2 – CONSIGLIO DIRETTIVO

CENTRO CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE ROBERTA LANZINO

A) FUNZIONI

E' l'Organo preposto alla gestione e amministrazione del Centro.

E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- a) assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- b) convocare l'Assemblea delle associate;
- c) provvedere all'ammissione, all'esclusione o alla decadenza delle associate;
- d) redigere il bilancio di esercizio e il bilancio sociale;
- e) predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- f) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e in particolare quelle relative al programma delle attività sociali;
- g) conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- h) compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari del Centro, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private, con la Pubblica Amministrazione;
- i) determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- j) sottoporre all'Assemblea proposte e mozioni;
- k) consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive a evidenza pubblica comunque denominate mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), consorzi, contratti di reti fra imprese o altre modalità simili o assimilate;
- l) promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- m) compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

B) COMPOSIZIONE

Il Consiglio direttivo si compone di un numero variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 9 associate. Le componenti del Consiglio Direttivo sono scelte fra le associate; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Esse sono rieleggibili.

Le componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenza personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno la Presidente e la Vicepresidente.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, si provvederà a sostituirle; le

CENTRO CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE ROBERTA LANZINO

consigliere così nominate restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di consigliera è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa comunicazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuna delle interessate almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, con diritto di voto, le componenti del Comitato delle Garanti.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale comunicazione, quando siano presenti tutte le sue componenti in carica, purché il Comitato delle Garanti sia stato avvisato e non vi si opponga.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza delle sue componenti;

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita alla Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità delle intervenute non personalmente presenti;
- b) che sia consentito alla verbalizzante di percepire adeguatamente i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutte le intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali condizioni, il Consiglio Direttivo si ritiene svolto nel luogo ove sono compresenti la Presidente e la verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dalla Presidente e dalla segretaria, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

D) DOVERI DELL'UFFICIO

Le componenti del Consiglio Direttivo sono tenute a partecipare all'attività in modo attivo e personale. La consigliera che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerata dimissionaria.

Ciascuna consigliera deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo da recare danno all'immagine dell'Associazione o al buon corso dell'attività.

Le componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi;

CENTRO CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE ROBERTA LANZINO

verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto. Le componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, delle associate e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del Codice Civile.

ART. 7.3 PRESIDENZA

La Presidenza, composta da Presidente e Vice Presidente, elette dal consiglio direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro.

Dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, la Presidenza può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

ART. 7.4 COMITATO GARANTI

A) COMPOSIZIONE

Il Comitato delle Garanti è un organo di supporto alle attività dell'Associazione. E' composto da almeno 3 componenti che risultano essere associate da almeno 5 anni durante i quali hanno svolto un ruolo attivo nell'Associazione e continuano a svolgerlo.

L'ammissione al Comitato deve essere approvata dalla maggioranza più uno dell'Assemblea.

Il Comitato delle Garanti dura in carica 3 (tre) esercizi e le componenti sono rieleggibili.

B) FUNZIONI

Il Comitato delle Garanti vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, oltre che sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile del Centro e sulla conformità di attività, programmi e progetti con la metodologia e il pensiero propri dei Centri antiviolenza conformi alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.

Il Comitato delle Garanti può partecipare, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a tutte le riunioni ed incontri delle socie.

La scadenza del Comitato delle Garanti può anche non coincidere con quella del Consiglio Direttivo e dunque è possibile che la nomina possa avere durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente del Comitato delle Garanti è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

ART. 8 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

A) COMPOSIZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'associazione, provenienti da contributi degli associati e delle quote associative, dai redditi patrimoniali, dai proventi di contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

CENTRO CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE ROBERTA LANZINO

B) FUNZIONE

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associate, lavoratrici, collaboratrici/ori, amministratrici ed altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a socie, associate o partecipanti, alle fondatrici, alle componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi/e direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

C) PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito il Comitato delle Garanti, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati a uno specifico affare.

ART. 9 BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea delle associate l'approvazione di un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale

CENTRO CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE ROBERTA LANZINO

dell'Ente, le modalità di proseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dal Comitato delle Garanti.

ART. 10 DEVOLUZIONE

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo viene devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore (cfr. art. 9 CTS).

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI

L'associazione è retta, oltre che dal presente statuto, dalle disposizioni contenute nel Codice del Terzo settore e nei suoi provvedimenti attuativi e, in quanto compatibili, dalle disposizioni di cui al Codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto in Cosenza il 21.07.2022

La Presidente:

La Segretaria:

**CENTRO CONTRO LA VIOLENZA
ALLE DONNE ROBERTA LANZINO**

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPCS UT COSENZA

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 1300
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 21/07/2022 REGISTRATO IL 20/10/2022
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3001300

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 98018460786 C. CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE
ID. TELEMATICO: TDF22L001300000DD

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 98018460786

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
ADEGUAMENTO TERZO SETTORE

<A00>AGEDP-CS</A00><NUMERO_PROTOCOLLO>207979</NUMERO_PROTOCOLLO><DATA>20/10/2022
</DATA><REGISTRO> REGISTRO UFFICIALE </REGISTRO>

Il documento allegato e' stato registrato dall'amministrazione AGE,
aoo DIREZIONE PROVINCIALE DI COSENZA,
sul registro REGISTRO UFFICIALE,
con numero 207979 e data 20/10/2022